



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO FORMATIVO
EX ART. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e ss.mm.)

DECRETO N. 13/19

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *«contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione»*;

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»*;

Visto l'articolo 50.2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»*;

Considerato che il comma 13 già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e il comma 15 che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»*;

Visto il comma 2 dell'art. 73 D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia *«possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli*

esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

DECRETA

Art. 1

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande all'ammissione dei tirocini formativi *ex art.* 73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

Gli interessati possono depositare le domande presso la Segreteria della Presidenza negli orari di apertura al pubblico ovvero inviarle a mezzo raccomandata A/R. In entrambi i casi, le domande devono pervenire all'Ufficio entro il **20 FEBBRAIO 2019**.

La domanda va presentata in carta semplice con sottoscrizione non autenticata, avvalendosi del format allegato ed allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Le domande già presentate, purché complete in tutti i loro elementi essenziali, conservano efficacia ai fini della presente selezione.

Art. 2

Le attività di tirocinio cominceranno il **1° MARZO 2019** e si concluderanno il **1° SETTEMBRE 2020**.

Gli ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un magistrato affidatario ed avranno compiti di studio, ricerca e redazione bozze di provvedimenti.

All'esito dell'ammissione, sarà predisposto un apposito progetto formativo per ciascun tirocinante, in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio, in caso di esito positivo, verrà rilasciata un'attestazione di frequenza, corredata da relazione del magistrato affidatario.

Al tirocinante non compete alcun rimborso spese a carico dell'Ufficio, eccezion fatta per la borsa di studio di cui all'art. 73.8-*bis* d.l. n. 69/2013, la cui determinazione è rimessa al Ministro della Giustizia.

Art. 3

I laureati ammessi al tirocinio svolgeranno le seguenti attività, che qui si elencano a titolo esemplificativo:

Attività preparatorie dell'udienza

a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;

b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;

c) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;

d) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendi e petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con *consolle*, specie nella modalità di *consolle con funzione di assistente*, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";

Attività in udienza

a) Redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* per i giudicanti civili; archiviazione informatica dei *files* dei verbali secondo il modulo di archiviazione; per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei *file* dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice;

b) Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo;

Attività successiva all'udienza

a) Su istruzione del magistrato affidatario, effettuare indicazioni per le cancellerie riguardo alla gestione del fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento del contributo, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.);

b) Fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza;

Studio e approfondimento

a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocuto-

ri (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);

b) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);

c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;

d) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento;

e) Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;

f) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;

g) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione;

h) Massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di *abstract* dei provvedimenti del magistrato;

i) Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali *consolle del magistrato* e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale;

l) Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

Art. 4

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

1. seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2. rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
3. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
4. rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
5. astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
6. indicare al magistrato affidatario ogni situazione di incompatibilità, anche potenziale.

Art. 5

Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir

meno del rapporto fiduciario nonché per sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 6

In caso di domande superiori ai posti disponibili, la selezione avverrà secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- media più alta nelle seguenti quattro materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale;
- voto di laurea;
- minore età anagrafica;
- possesso di altri titoli universitari o postuniversitari;
- frequenza della Scuola di Specializzazione in corso;
- colloquio informativo finale con la Commissione per i tirocini formativi da istituirsi dal Presidente del Tribunale.

Art. 7

Per tutto quanto non richiamato nel presente bando, si applica l'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Al presente bando viene data la più ampia diffusione, mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale, del locale Ordine Forense e con affissione negli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari.

Nocera Inferiore, 04/02/2019

Il Presidente f.f.
Dott. Vito Colucci

